

RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE FUNZIONI STATALI
NELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, COST.
(omissis)

SCHEDA N. 8 - TUTELA DELLA SALUTE

- a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale;
- b. Finanziamento del sistema sociosanitario;
- c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario;
- d. Sistema formativo delle professioni sanitarie;
- e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA;
- f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

(d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

- GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)
 - Elaborazione del Piano sanitario nazionale.
- MINISTERO DELLA SALUTE
 - Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
 - Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.
 - Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.
 - Vigila sul rispetto dei LEA.
 - Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.
 - Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.
 - Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
 - Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.
- AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO

(d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

- MINISTERO DELLA SALUTE
 - Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.
 - Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di:
 - a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario;
 - b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome;

- c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.
- Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.
- Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.
- Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza
- Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.
- Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.
- Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per:
 - attività di ricerca corrente.
 - a) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano
 - b) dei donatori di midollo osseo.
 - c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.
- Emanava, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per:
 - l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
 - la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.
- COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)
 - Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.
 - Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private
 - Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al Min. SAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIO SANITARIO
 (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

- MINISTERO DELLA SALUTE
 - Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.
 - Monitora e vigila sugli accordi di programma.
 - Riprogramma e riassume, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.
 - Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria.
- D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229; d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)
- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 - Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici
- MINISTERO DELLA SALUTE
 - Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.
 - Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
 - Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.
 - Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.
 - Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.
 - Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.
- COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

(presso l'AGENAS)

- Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

- Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

- Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

➤ **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

- Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

- Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

- Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

- Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi

- Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

➤ **MINISTERO DELLA SALUTE**

- Emanando il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

- Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

- Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE

(D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

➤ **MINISTERO DELLA SALUTE**

- Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

➤ **TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI** (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

- Accerta l'adempimento della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.